

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 settembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2001, n. 6.

Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico finanziaria regionale - collegato ordinamentale 2001 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2001, n. 7.

Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta Pag. 15

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 2/R.

Regolamento regionale dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R «Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari» Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica» ... Pag. 20

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 2001, n. 1.

Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto Levante. (Decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della giunta regionale del Veneto) Pag. 22

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 15.

Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 501 del 1° dicembre 1999 - Anagrafe regionale delle aziende agricole Pag. 23

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 16.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 17.

Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria Pag. 26

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2001, n. 5.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno 2001 e bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1, della Regione Trentino-Alto Adige, recante: «Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 3^a serie speciale - n. 17 del 5 maggio 2001) Pag. 30

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2001, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003.*(Pubblicata al suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2001)**(Omissis).*

01R0340

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2001, n. 6.

Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico finanziaria regionale - collegato ordinamentale 2001.*(Pubblicata al suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di assetto istituzionale e modifiche alla legge regionale n. 1/2000

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 48 dell'art. 1 è inserito il seguente comma 48-bis:

«48-bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l'acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali.»;

b) dopo il comma 52 dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies:

«52-bis. In attuazione degli articoli 33, commi 2, 3 e 4, e 35 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi e criteri deliberati dal consiglio regionale, definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e il programma di individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata sovracomunale di funzioni, servizi e strutture, concordandoli con gli enti locali nella conferenza regionale delle autonomie, nonché la disciplina delle forme di incentivazione progressiva della gestione associata. Nella disciplina delle forme di incentivazione la giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge, approva un apposito provvedimento che:

a) favorisce l'integrazione tra i comuni da realizzare anche tramite la costituzione di uffici comuni;

b) prevede una maggiorazione dei contributi in caso di gestione associata esercitata dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite;

c) garantisce un'ulteriore maggiorazione del contributo da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino di procedere alla fusione.

La corresponsione dei benefici è graduata in relazione al livello di unificazione effettivamente realizzato, da rilevarsi, quest'ultimo, mediante specifici criteri riferibili alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati.».

«52-ter. Ogni anno il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali.»;

«52-quater. È costituito il fondo di incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni indicate nel d.P.R. n. 194/1996, al fine di garantire l'efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati.»

«52-quinquies. La deliberazione del consiglio regionale 22 aprile 1998, n. 871 (Contributi regionali per le unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell'art. 26 e dell'art. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, approvazione dei criteri di determinazione dell'entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna unione ed a ciascuna fusione resta in vigore fino all'approvazione del provvedimento sulle forme di incentivazione della gestione associata previsto al comma 52-bis.»;

c) il comma 86 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«86. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione può affidare specifici incarichi all'IRER, ad istituti universitari e ad altri enti specializzati, nonché ad esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica e di sviluppo delle reti tecnologiche.»;

d) la lettera j) del comma 2 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«j) supporto agli enti locali in materia paesistico-ambientale, urbanistica e territoriale anche attraverso la concessione di contributi alle province per la redazione e l'aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP). I contributi per la redazione e l'aggiornamento dei piani sono erogati per il 50% in parti uguali fra le province e per il 50% sono ripartiti fra le province in proporzione, sulla base dell'estensione del territorio e della popolazione residente»;

e) dopo il comma 2 dell'art. 3 è inserito il seguente comma 2-bis:

«2-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, la Regione realizza e/o promuove l'elaborazione di studi di fattibilità ed indagini, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante la stipula di apposite convenzioni contenenti criteri e modalità inerenti all'erogazione della spesa.»;

f) il comma 59 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«59. In attesa di specifica normativa regionale di riassetto delle attribuzioni delle funzioni amministrative e di esercizio delle stesse in materia di inquinamento e tutela delle acque, in armonia con i principi ed in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) sono delegate alle province e ai comuni per le attività rispettivamente autorizzate:

a) le funzioni di vigilanza e controllo;

b) le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 152/1999, nonché di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie»;

g) la lettera g) del comma 71 dell'art. 3, è sostituita dalla seguente:

«g) le funzioni amministrative relative:

1) all'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento, previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, per gli impianti che:

1.1) effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo ed ininteramento a terra (D1, D5 e D10 - allegato B del decreto legislativo n. 22/1997);

1.2) rientrano nelle categorie di cui all'art. 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»);

2) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997;

3) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di impianti per il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilabili nei casi previsti dall'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993 n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della regione e delle province), così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 1995 n. 9 (Modifica dell'art. 32 della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 "Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982. Funzioni della regione e delle province").»;

h) dopo la lettera o) del comma 71 dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti lettere p) e q):

«p) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;

q) l'individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione determinano l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.»;

i) il comma 73 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«73. Sono delegate alle province:

a) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti nonché all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani ed assimilati inseriti nei piani d'ambito;

b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, per gli impianti di cui all'art. 46 e per quelli che effettuano le operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto, con esclusione di quanto previsto dalla lettera g) del comma 71 della presente legge.»;

1) dopo il comma 74 dell'art. 3 è inserito il seguente comma 74-bis:

«74-bis. Resta di competenza della Regione l'istruttoria delle domande alla stessa pervenute, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, fino alla data di approvazione delle direttive tecniche di cui alla lettera p) del comma 71.»;

m) dopo il comma 172 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi 172-bis, 172-ter, 172-quater:

«172-bis. Con le modalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 16/1996 è istituito, nell'ambito della direzione generale competente, l'osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità. Sono servizi di pubblica utilità tutti i servizi resi direttamente da soggetti pubblici o privati sulla base di un affidamento da parte di un soggetto pubblico. L'osservatorio ha le seguenti finalità:

a) verificare il costante miglioramento dei servizi resi all'utente finale;

b) supportare e incentivare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;

c) assicurare il costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;

d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti e istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;

e) effettuare azioni di informazione permanente.»

«172-ter. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità trasmettono, con cadenza semestrale, all'osservatorio regionale, dati ed informazioni relativi all'attività svolta.»

«172-quater. L'Osservatorio persegue le sue finalità mediante le seguenti attività:

a) costituzione e gestione di una banca dati strutturata per ogni servizio pubblico erogato sul territorio della Lombardia, da immettere in un sito telematico;

b) acquisizione delle informazioni e dei dati amministrativi, tecnologici e contabili relativi ai servizi di pubblica utilità;

c) monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;

d) monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza;

e) divulgazione dei capitolati tipo per le gare di appalto relative alla gestione dei servizi;

f) divulgazione delle esperienze di eccellenza ed esperienze pilota nazionali ed internazionali;

g) comparazione delle carte dei servizi mediante indici di qualità curandone la pubblicazione;

h) ricognizione delle reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;

i) rilevazione, sulla base di studi e ricerche, delle tendenze del mercato dei servizi.»;

n) il comma 23 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l'estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della giunta regionale.»;

o) il comma 28 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«28. I collegi commissariali per l'amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell'entrata in vigore della presente legge.»;

p) il comma 31 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell'organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro novanta giorni dall'avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30.»;

q) alla fine del comma 33 dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Sono altresì adottati con deliberazione della giunta regionale i provvedimenti attribuiti all'autorità di Governo dall'art. 25, ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla legge regionale n. 31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice civile riguardo agli enti morali muniti di personalità giuridica riconosciuta che esauriscono le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione.»;

r) alla fine del comma 38 dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.»;

s) alla fine del comma 46 dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo:

«Al soggetto responsabile per la tenuta dei registri relativi alle organizzazioni di cui alle leggi regionali n. 22/1993 e n. 28/1996 competono anche le funzioni amministrative non diversamente attribuite dalla presente legge purché afferenti le organizzazioni incluse nei registri di propria pertinenza.»;

t) la lettera d) del comma 58 dell'art. 4 è soppressa;

u) dopo il comma 58 dell'art. 4 sono inseriti i seguenti commi 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies e 58-sexies:

«58-bis. Sono delegati alle aziende sanitarie locali i provvedimenti autorizzativi riguardanti:

a) l'impiego delle sostanze di cui all'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi);

b) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di additivi alimentari, ivi compresi i coloranti;

c) la produzione, preparazione e confezionamento, detenzione e commercio di aromi per uso alimentare.»

«58-ter. Alle A.S.L. sono delegate le seguenti funzioni amministrative:

a) la raccolta, in appositi elenchi, da trasmettere alla Regione, delle comunicazioni dei dati relativi alla produzione, al confezionamento in proprio e per conto terzi, all'importazione e allo stoccaggio di prodotti cosmetici;

b) le ispezioni igienico-sanitarie sull'applicazione delle disposizioni in materia di produzione, confezionamento, importazione, commercializzazione e stoccaggio dei cosmetici, così come previsto dalla normativa vigente. Gli esiti non favorevoli delle ispezioni sono comunicati alla Regione.

c) la sorveglianza sugli effetti indesiderati correlati all'uso dei cosmetici e la trasmissione dei relativi dati alla Regione.

La giunta determina i criteri per lo svolgimento uniforme sul territorio regionale dei servizi di sorveglianza, ispezione e raccolta dei dati sui cosmetici, nonché le modalità operative per assicurare che l'attività ispettiva interessi, in un periodo di tempo determinato, tutte le officine di produzione e di confezionamento di prodotti cosmetici nonché i depositi degli importatori e dei distributori situati nel territorio di competenza.»

«58-quater. È delegata alle A.S.L. la facoltà di proporre al prefetto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833/1978 e dell'art. 57 della legge regionale n. 64/1981 l'elenco di nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Spetta alle A.S.L. il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale nonché per operatori nominati dal prefetto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833/1978 e dell'art. 57 della legge regionale n. 64/1981.»

«58-quinquies. Sono delegate alle A.S.L. le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) quando la proibizione riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di competenza regionale, regolamentate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche.»

«58-sexies. È delegata alle aziende sanitarie locali la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto). Le imprese che eseguono bonifiche a manufatti e/o strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale sono tenute a trasmettere all'azienda sanitaria locale territorialmente competente in base all'ubicazione dei lavori, tutti i dati richiesti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212) e dalla legge n. 257/1992 riguardanti in particolare le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata della loro attività, con cadenza annuale, entro il mese di marzo di ogni anno.»

v) il comma 59 dell'art. 4 è sostituito del seguente:

«59. Le funzioni di vigilanza delle A.S.L. sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle leggi regionali 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54.»

z) la lettera c) del comma 121 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla giunta regionale sulla base degli indirizzi del consiglio regionale.»

aa) dopo il comma 150 dell'art. 4 sono introdotti i seguenti commi 150-bis, 150-ter e 150-quater:

«150-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, trasferito alla Regione dall'art. 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è delegato alle province.

150-ter. Al fine dell'esercizio della funzione delegata, la provincia nel cui territorio ha inizio la gara convoca apposita conferenza di servizi per acquisire assensi, nulla-osta, intese da parte delle ulteriori province coinvolte.

150-quater. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.»

2. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione di un ufficio a Bruxelles presso la sede dell'Unione europea) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

«Istituzione della delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione europea a Bruxelles»;

b) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità). — 1. Al fine di favorire la più efficiente trattazione delle questioni che attengono all'applicazione di disposizioni comunitarie nel proprio territorio inerenti agli ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione degli interventi che si attuano con il concorso di risorse di fonte comunitaria, la giunta regionale istituisce una propria delegazione distaccata presso la sede dell'Unione europea in Bruxelles.

2. La delegazione di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.

3. Nell'espletamento della propria attività la delegazione di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

4. La delegazione collabora inoltre alle attività di rappresentanza e alle attività di promozione all'estero e di rilievo internazionale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).»

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Organizzazione e personale). — 1. La giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni.»

d) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Trattamento economico*) — 1. Al personale regionale di ruolo assegnato ed in servizio presso la delegazione di Bruxelles è corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale in materia, aumentato dell'indennità di servizio prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Per il personale non di ruolo e con funzioni di consulenza, il trattamento economico viene definito dai rispettivi contratti individuali.»;

e) l'art. 4 è abrogato;

f) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri per le attività di rappresentanza e per i programmi di promozione all'estero nonché per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale di cui all'art. 1, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziati al capitolo 1.2.3.1. 1345 dello stato di previsione delle spese la cui denominazione è così modificata «Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale.».

3. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«a) dalle province, dalle comunità montane e dai singoli comuni con una popolazione di almeno 10.000 abitanti che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia provinciale, municipale o della comunità montana»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno 10.000 abitanti o con un minimo di 7 addetti di polizia municipali coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.».

c) il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«3. I progetti devono essere presentati entro il 31 maggio di ogni anno alla giunta regionale»;

d) il comma 2 dell'art. 7 è abrogato.

e) dopo l'art. 7 è inserito il seguente art. 7-bis:

«Art. 7-bis (*Progetti sperimentali*). — 1. Per l'anno 2001 in via sperimentale, allo scopo di promuovere lo sviluppo della sicurezza, i comuni capoluogo di provincia, di concerto con le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale e le forze di polizia, possono proporre progetti di videosorveglianza, che prevedano concrete modalità di coordinamento gestionale e operativo tra i predetti soggetti. Ai predetti progetti non si applicano le disposizioni degli art. 3, 4 e 6. La giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti agli stessi a valere sulle risorse stanziati sull'esercizio finanziario 2002.».

4. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'art. 15 è inserito il seguente art. 15-bis:

«Art. 15-bis (*Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare*). — 1. La giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni o l'istituzione di un fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico, di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e successive modifiche ed integrazioni, avente lo scopo della valorizzazione, della gestione, dell'alienazione e della manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l'ammontare delle quote del fondo chiuso immobiliare per apporto pubblico da detenere da parte della Regione è determinato dalla giunta regionale la quale si avvarrà, nell'ipotesi di fondo chiuso immobiliare, di soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) all'istituzione e gestione del fondo medesimo.

I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono conferiti alla società per azioni o al fondo. Il patrimonio indisponibile è consegnato per la manutenzione, secondo apposite convenzioni.».

5. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

«b) l'adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a organismi anche a carattere associativo, nonché a fondazioni e altre istituzioni»;

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

«c) la costituzione da parte della Regione Lombardia di fondazioni o altre istituzioni che prevedono la partecipazione di altri soggetti».

6. La legge regionale 13 dicembre 1983, n. 95 (Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate) è abrogata.

7. Alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 (Disciplina del sistema informativo regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il punto 5 del quarto comma dell'art. 11 è sostituito dalla seguente:

«5) che l'utile della gestione debba essere anche destinato al reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.».

8. La Regione istituisce il fondo per lo sviluppo della finanza di progetto, nel seguito denominato «Fondo», al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. Il fondo opera a favore delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, operanti sul territorio regionale. Il fondo interviene con la concessione di contributi per l'abbuono degli interessi e le spese di istruttoria dei finanziamenti concessi da istituti di credito convenzionati. La giunta regionale, con apposita delibera da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, definisce i termini, le modalità di accesso al fondo, la intensità dell'aiuto, i criteri di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo nonché l'affidamento della gestione del fondo alla società finanziaria regionale.

9. Sono finanziabili con gli stanziamenti previsti dal fondo le spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva, come definite all'art. 16, commi 3 e 4, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, nonché le spese per valutazioni di impatto ambientale, gli studi di inquadramento territoriali ed ogni altra analisi funzionale alla verifica della fattibilità tecnica delle opere, le spese per studi di fattibilità ed ogni altra spesa di assistenza per ricerche di mercato, i piani economico-finanziari e le spese per l'asseverazione bancaria dei piani economico-finanziari, nonché le spese di assistenza legale, sostenute per la predisposizione dei bandi di gara, gli schemi di contratto, le convenzioni, i capitolati di oneri e le spese per la predisposizione di ogni elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario. Le spese predette costituiscono elementi di costo dell'opera.

10. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi anche nel rispetto del riparto di funzioni tra organi politici e dirigenza, di ridurre i tempi di conclusione degli stessi e di conseguire risparmi di spesa, il consiglio regionale provvede con legge di iniziativa della giunta regionale, a sopprimere comitati, le commissioni, i consigli, le consulte ed ogni altro organismo collegiale con funzioni tecnico-amministrative ritenuti non indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione e previsti da norme di legge. Eventuale soppressione negli anni successivi possono essere effettuati con provvedimento della giunta regionale di intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 2.

Disposizioni in materia di sviluppo economico

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 [Attuazione dell'art. 15 (Vendite straordinarie) del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»] è apportata la seguente modifica:

a) il comma 4 dell'art. 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona non sono soggette alle limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.»

2. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«7. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.»;

b) il comma 1 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.»;

c) la lettera e) del comma 4 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

«e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.»;

d) il comma 2 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nelle tipologie autorizzative previste dall'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, con presa d'atto del comune di residenza o del comune sede del posteggio. Per i residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 112/1991, sono convertite dal comune di residenza salvo che le normative di altre regioni dispongano diversamente. In tal caso le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 112/1991, sono da considerarsi convertite di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel titolo autorizzatorio di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998.»;

e) il comma 5 dell'art. 16, è sostituito dal seguente:

«5. Le aree di cui sopra possono essere riassegnate dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali solo qualora gli operatori «battitori» rinuncino al posteggio o non utilizzino lo stesso per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.»;

f) il punto 2 del paragrafo II.3 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«2. I comuni montani sprovvisti di mercato e con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalla d.g.r. 20 novembre 1998 n. 6/39709 e successive modificazioni, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire aree mercatali anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo II.2.

I mercati di cui trattasi possono avere le seguenti dimensioni massime:

dodici posteggi per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti di cui alla tabella «A» della citata d.g.r.;

sei posteggi per i centri abitati con meno di 500 abitanti di cui alla tabella «B» della citata d.g.r.

Almeno un terzo dei predetti posteggi deve essere destinato a merceologie alimentari.»;

g) il punto 2 del paragrafo III.2 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi superiori alle disponibilità di cui al paragrafo II.2 punto 1 è soggetta al preventivo nulla osta della giunta regionale.»;

h) il punto 2 del paragrafo III.3 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.»;

i) il punto 5 del paragrafo IV.1 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«5. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività.»;

l) il punto 5 del paragrafo IV.2 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.»;

m) il punto 1 del paragrafo V.1 dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.»;

n) il punto 4 del paragrafo VII dell'allegato A è sostituito dal seguente:

«4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.»

3. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e fiscale nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di:

a) innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) gestione economica e finanziaria di impresa;

c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;

d) sicurezza e tutela dei consumatori;

e) tutela ambientale;

f) igiene e sicurezza sul lavoro;

g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

I centri svolgono altresì la loro attività in relazione ad altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui all'art. 10.»

4. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente:

«Titolo II - Case ed appartamenti per vacanze. Attività di Bed & Breakfast»;

b) dopo l'art. 16 è inserito il seguente art. 16-bis:

«Art. 16-bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato «Bed & Breakfast»). — 1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al comune ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

copia della denuncia deve essere inviata alla provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata «Bed & Breakfast».

2. La giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo «Bed & Breakfast» che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. L'esercizio dell'attività di «Bed & Breakfast» non necessita di iscrizione alla sezione speciale del «Registro delle imprese» e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla provincia di competenza. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di «Bed & Breakfast» comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.

10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

11. Il comune esercita la vigilanza sull'attività di «Bed & Breakfast». Qualora il comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.

12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di «Bed & Breakfast» senza aver presentato la prescritta denuncia al comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal comune.».

5. Alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 (Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali») sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente:

«b) costituzione presso Finlombarda S.p.a. di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50% di quello corrente, in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque non superiore a L. 350.000.000 (€ 180.759,92). La durata massima del finanziamento è di dieci anni. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a cooperative sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di L. 300.000.000 (€ 154.937,07) all'anno, per la dotazione informatica, funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui al presente articolo.»;

b) la lettera b) del comma 3 dell'art. 13 è sostituita dalla seguente:

«b) un rappresentante segnalato dalla conferenza delle autonomie locali»;

c) il comma 2 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«2. Le cooperative sociali che ne hanno i requisiti possono accedere a finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti d'investimento; le domande sono esaminate con la procedura valutativa a sportello prevista dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). I finanziamenti sono concessi nei limiti della consistenza del fondo di rotazione di cui all'art. 11 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio. La giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei finanziamenti».

6. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del primo comma, lettera a), dell'art. 2 sono aggiunte le seguenti parole:

«locali di ristoro sulle piste da sci o all'arrivo degli impianti di risalita.»;

b) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Concessione dei contributi). — 1. Il dirigente competente ogni anno, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'art. 5, approva il piano di riparto dei contributi nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie iscritte nei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.

2. L'approvazione del piano vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa a carico dei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari.»;

c) il comma 3 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«3. La durata del vincolo è determinata, in relazione alla consistenza degli interventi, con l'atto di concessione del contributo e non potrà comunque essere superiore a cinque anni.»;

d) il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula convenzioni con uno o più istituti di credito autorizzati alle operazioni di medio e lungo termine ai fini della concessione dei mutui agevolati dall'intervento regionale di cui al presente titolo.»;

e) il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente competente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula una convenzione con Finlombarda S.p.a. ai fini di prevedere la consulenza della stessa società in ordine agli aspetti tecnici ed economici dei criteri di attuazione del presente titolo della legge.»;

f) il comma 3 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«3. copia delle domande devono essere presentata a cura degli interessati alla giunta regionale.»;

g) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Concessione dei contributi). — 1. L'istituto convenzionato trasmette trimestralmente alla giunta regionale, tramite Finlombarda S.p.a., l'elenco delle domande pervenute con le risultanze dell'istruttoria esperita e le proposte conseguenti. Il dirigente competente, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di priorità stabiliti dal consiglio regionale, approva la concessione del contributo.»;

h) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 24 è soppresso.

7. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. L'individuazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche è effettuata in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.»;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Piano triennale di intervento*). — 1. Le comunità montane predispongono, di concerto con tutti i comuni interessati, il piano triennale degli interventi relativi alle aree sciabili, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici.

2. La comunità montana trasmette il programma degli interventi di cui al comma 1 alla giunta regionale, che lo approva acquisito il parere tecnico vincolante del comitato consultivo di cui all'art. 5.».

8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane predispongono il censimento delle piste da sci esistenti da ricondurre nell'area sciabile localmente individuata, evidenziandone la conformità agli strumenti urbanistici, e lo trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione su conforme parere tecnico del comitato consultivo di cui all'art. 5 della legge regionale n. 36/1985.

9. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«b) stipula convenzioni con Artigiancassa, con le aziende di credito, singole o associate, e con le società di locazione finanziaria, al fine di rendere disponibili finanziamenti, a tasso convenzionato, alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi.»;

b) il comma 4 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il fondo per l'abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito, singole o associate, e dalle società di locazione finanziaria, sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale.»;

c) il comma 6-bis dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«6-bis. L'impiego delle giacenze è regolamentato dalla convenzione tra Regione e Finlombarda S.p.a. per un impiego efficiente dei fondi di cui all'art. 4, in relazione alle esigenze espresse dalle aziende artigiane, Finlombarda S.p.a. può essere autorizzata, con atto del direttore generale, ad utilizzarne le giacenze per finanziare gli interventi nell'ambito del piano di cui all'art. 5.».

10. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale può concedere contributi agli enti fieristici operanti in Lombardia per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture

1. Alla legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche») sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche e ottimizzare l'uso in un quadro di sviluppo sostenibile del territorio, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche ed integrazioni, elabora il piano di tutela delle acque, con il concorso e la collaborazione delle autorità d'ambito e di tutte le parti interessate a livello di bacino idrografico e di sub-bacino, sulla base degli obiettivi a scala di bacino definiti dalle autorità di bacino nazionali e interregionali.»;

b) il comma 5 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«5. Il piano di tutela delle acque, avente i contenuti di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e relativi allegati, sviluppa tra l'altro gli aspetti inerenti:

a) alla disponibilità della risorsa idrica attraverso una corretta quantificazione e caratterizzazione idrologica e idrogeologica dei bacini;

b) alla qualità chimica e biologica della risorsa idrica in relazione ai carichi antropici;

c) agli usi attuali;

d) alle caratteristiche delle risorse idriche;

e) al quadro di riferimento per i provvedimenti relativi all'utilizzo delle risorse idriche, all'arbitraggio tra gli usi concorrenti e alla disciplina degli usi civili e produttivi;

f) alle parti di bacino idrografico da sottoporre a recupero ambientale;

g) alla disciplina del regime delle concessioni e delle autorizzazioni relative all'uso dell'acqua, dettando i parametri per gli atti di assenso ed identificando, anche ai fini della loro eventuale revoca, le concessioni caratterizzate da scarso rapporto tra risorsa idrica consumata e produzione economica, tenendo conto anche delle compatibilità ambientali generali.»;

c) il comma 6 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«6. La giunta regionale, sentite le province, delibera la proposta di piano di tutela e le eventuali misure di salvaguardia, ne dispone la pubblicazione per estratto nel *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia e la pone in libera visione. Entro novanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La giunta regionale, previa istruttoria in ordine a osservazioni, opposizioni, proposte, adotta il piano e lo trasmette all'autorità di bacino per l'espressione del parere di competenza. La giunta regionale recepisce il parere dell'autorità di bacino e trasmette il piano al consiglio regionale per l'approvazione.»;

d) dopo il comma 6 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) per il quale valgono le disposizioni previste dall'art. 17 della medesima legge. Fino all'approvazione del piano di tutela, lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature e collettamento/depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque (PRRA) previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e dalle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 32 (Censimento e catasto delle acque-piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e 26 novembre 1984, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 «Censimento e catasto delle acque - piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento»).».

2. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

«(Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane);»;

b) la lettera a) dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;»;

c) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Iniziativa*). — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione:

a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici;

b) incentiva l'acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili;

c) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a) e b);

d) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione dei veicoli suddetti.»;

d) la lettera b) dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«b) per infrastrutture di rifornimento, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo e gli impianti di distribuzione dei combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili.»;

e) l'art. 4 è abrogato;

f) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili). — 1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli di cui all'art. 2 nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa.

2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo dei veicoli di cui all'art. 2 e un veicolo con motore a combustione interna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina:

a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;

b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

4. La concessione dei contributi è disposta dal dirigente della competente struttura regionale; la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.»;

g) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Realizzazione di progetti di diffusione). — 1. La giunta regionale finanzia la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei veicoli di cui all'art. 2 e relative infrastrutture di rifornimento presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente competente determina, con il bando di concorso annuale:

a) la documentazione da produrre a corredo della richiesta;

b) le quote massime di contribuzione regionale.

3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, il dirigente competente istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 (Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio o per l'indizione di congressi o convegni da parte della giunta regionale).».

3. Alla legge regionale 12 maggio 1990, n. 54 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La giunta regionale può concorrere alle iniziative e agli interventi individuati dagli enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 21 è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la giunta regionale, con propria deliberazione, può autorizzare il dirigente della struttura regionale di protezione civile a sostenere, anche mediante aperture di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella deliberazione stessa. Con il medesimo atto la Giunta regionale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.».

4. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione dalle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 34-bis è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d'intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).»;

b) dopo l'art. 34-bis è inserito il seguente art. 34-ter:

«Art. 34-ter (Integrazione dei contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 13/1989, la giunta regionale integra i contributi destinati ai soggetti aventi diritto per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

2. Hanno diritto ai contributi:

a) i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero relative alla deambulazione e alla mobilità;

b) coloro che abbiano in carico i soggetti di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

c) i condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si osservano le procedure stabilite dalla legge n. 13/1989.

4. Quando i soggetti di cui ai commi 1 e 2 rinunciano al contributo loro spettante o decadono dalle condizioni per il suo ottenimento, il contributo stesso viene restituito dall'amministrazione comunale competente alla tesoreria regionale. La restituzione avviene entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori. Le somme corrispondenti a tali contributi vengono riassegnate dalla giunta regionale ai soggetti di cui alla presente legge, in base a quanto disposto dalla legge n. 13/1989.».

5. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità per la progettazione e il finanziamento di opere urgenti, di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto realizzate anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili e delle relative strutture sotterranee multiuso, a: province, comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:

a) ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche e integrazioni;

b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative autorità.».

6. Alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 23 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento). — 1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualità finalizzati alla progettazione, alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonché al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura realizzati anche unitamente agli altri servizi pubblici di rete compatibili, e delle relative strutture sotterranee multiuso a province,

comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali e altri enti pubblici, aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Sono altresì concessi contributi, nelle misure di cui al comma 1:

a) ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi nel settore del disinquinamento utilizzando strumenti di programmazione negoziata, nonché ai soggetti promotori di cui all'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

b) ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, individuati ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e della legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», per l'avvio dell'attuazione dei piani d'ambito, previo accordo con le relative autorità.».

7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

«2. La cancellazione è disposta con provvedimento del direttore generale competente sentita la commissione di cui all'articolo 36, comma 1.»;

b) il comma 2 dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di nomina del collaudatore e di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori competono alla Regione e sono adottati, rispettivamente, dal direttore della direzione competente in materia di lavori pubblici e dal direttore della direzione competente per l'intervento, quando si riferiscono a:

a) opere di competenza della Regione;

b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualità il cui importo capitalizzato non sia inferiore al 35% del costo dell'opera.».

8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 17 è abrogato.

9. Il comma 1 dell'art. 31-bis della legge regionale n. 94/1980, introdotto dall'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 «Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti»), va inteso nel senso che i contributi regionali ivi previsti possono essere utilizzati dai comuni beneficiari anche per far fronte alle spese legali sostenute per il recupero obbligatorio delle spese di bonifica e di smaltimento di cui al comma 3 del medesimo art. 31-bis. A tal fine le relative parcelle professionali sono preventivamente liquidate dal competente ordine.

10. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 5 (Proroga dei termini dell'art. 46 della legge regionale 4 maggio 1990 n. 28 «Modificazione ed integrazione alla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica») è prorogato fino alla data di pubblicazione del provvedimento della giunta di attuazione delle funzioni individuate dalle lettere m), n) e r) del comma 41 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2000.

11. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento delle disposizioni di cui all'art. 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) la giunta regionale può sospendere l'attuazione dei piani di vendita degli alloggi soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale e urbana, autorizzati dal consiglio regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), con l'esclusione dei piani di vendita degli enti locali. Non sono soggette alla predetta sospensione le domande di acquisto degli alloggi presentate fino all'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale approva i piani di vendita degli alloggi di proprietà degli enti locali non soggetti al definitivo assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

12. Al fine di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi di politica ambientale, la Regione attua e promuove programmi ed azioni volti ad accrescere la base conoscitiva e l'informazione in materia ambientale, a introdurre sistemi di gestione e di produzione ecocompatibili, ad adottare strategie di sviluppo improntate a criteri di sostenibilità ambientale. In conformità alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sono finanziati lo sviluppo di strumenti di sostenibilità ambientale, l'incattivazione di sistemi di gestione ambientale da parte di organizzazioni pubbliche e private, l'adozione di Agende 21 locali e dei relativi programmi d'azione.

13. Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il primo comma dell'art. 3 sono inseriti i seguenti commi secondo e terzo:

«Al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le vie navigabili, la Regione provvede altresì ad assicurare la promozione della navigazione interna e a garantire la sicurezza e la vigilanza.»

«La Regione realizza gli interventi di cui ai commi precedenti anche tramite gli enti locali, loro gestioni associate o aziende dipendenti ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000.».

14. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), degli articoli 8, 9, 12, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) la Regione introita le risorse statali da destinare alla copertura dei costi relativi ai contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale.

15. Per l'anno 2001 l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 14 è determinato, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997, in L. 647.596.400.000 (€ 334.455.628,61), di cui L. 588.724.000.000 (€ 304.050.571,46) assicurate dai trasferimenti dello Stato a copertura dell'importo dei contratti e L. 58.872.400.000 (€ 30.405.057,15) quale IVA calcolata applicando l'aliquota del 10% alla cui copertura concorrono risorse statali per una quota parte stimata in L. 56.072.400.000 (€ 28.958.977,83), ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2000 in attuazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 472/1999.

16. Per la differenza stimata, pari a L. 2.800.000.000 (€ 1.446.079,32), tra le spese complessive relative all'IVA e la quota parte coperta dalle risorse trasferite dallo Stato, si provvede con risorse regionali.

17. All'avvenuto trasferimento da parte dello Stato di maggiori risorse per la copertura delle spese relative all'IVA sui contratti di cui al comma 14, la Regione provvede al recupero delle risorse anticipate.

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità

1. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 7 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

«d) costituzione presso Finlombarda S.p.a di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di L. 300.000.000 (trecentomilioni) all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.».

2. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«6. Nell'azienda ospedaliera il collegio dei revisori è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione ed uno dalla conferenza di cui all'art. 6, comma 9-bis, iscritti nel registro dei revisori contabili; gli altri due sono designati rispettivamente dal ministero della sanità e dal ministero del tesoro.»

b) alla fine del comma 6 dell'art. 13 è aggiunto il seguente periodo:

«Il termine per l'esercizio del controllo da parte della giunta sugli atti di cui al presente comma è sospeso dall'1° al 31 agosto di ogni anno.»

c) dopo il comma 11 dell'art. 13 è inserito il seguente comma 11-bis:

«11-bis. I progetti e le varianti in corso d'opera, di cui al comma 11, lettera b), sono approvati dal direttore generale della direzione competente in materia di sanità o dal dirigente delegato, previo parere degli organi tecnici regionali quando sia prevista l'approvazione regionale.»

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale n. 34/1978) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), abrogati dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2001 con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, riprendono efficacia dalla medesima data.

5. Alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la sigla «U.S.S.L.» contenuta negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è sostituita con la sigla «A.S.L.»;

b) il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«3. Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalla competente ASL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera. Il ricorso all'assistenza indiretta è ammesso altresì per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.»

6. Alla legge regionale 2 maggio 1992, n. 16 (Istituzione e funzioni della commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 4 dell'art. 10 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. La Regione valorizza l'associazionismo femminile promuovendo e sostenendo iniziative e progetti d'informazione, di formazione e di ricerca in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'Albo regionale.»

7. Alla legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e diploma universitario, alle scuole dirette a fini speciali delle università, agli istituti superiori di grado universitario, nonché agli istituti che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.»

b) il comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale d'intesa con il rettore dell'Università, tra i componenti del consiglio di amministrazione in possesso di comprovata competenza tecnico-amministrativa.»

c) il comma 3 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e non statali ed agli altri istituti di cui all'art. 2, comma 1, che rilasciano titoli aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio.»

8. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 è aggiunta la seguente lettera e):

«e) azioni di sistema, mediante studi, sperimentazioni e assistenza tecnica, finalizzate a sostenere il processo di sviluppo del sistema della formazione professionale in Lombardia.»

9. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali.

10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore.

11. Dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 9 sono abrogati:

a) l'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58 (Interventi della Regione Lombardia in campo teatrale);

b) l'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 75 (Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale);

c) l'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 (Interventi promozionali della Regione Lombardia, in campo cinematografico e audiovisivo);

d) l'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale);

e) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico).

12. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) è apportata la seguente modifica:

a) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Comitato consultivo per la promozione educativa e culturale).

È istituito il comitato consultivo per la promozione educativa e culturale; esso è nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente per materia.

2. Il comitato dura in carica tre anni ed è composto dall'assessore competente o suo delegato, che lo presiede, e da 5 membri scelti tra esperti in materia di beni e attività culturali con curriculum individuale comprovante un'elevata competenza nella materia.

3. Il comitato formula, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, proposte in materia di promozione educativa e culturale ed esprime parere sugli atti di programmazione triennale e relativi aggiornamenti, nonché, ove richiesto; sulle singole iniziative.

4. La direzione generale competente assicura al comitato il supporto di segreteria.»

13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della legge regionale 10 maggio 1980, n. 56) sono abrogate.

14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Obblighi dei consultori pubblici*). — 1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della legge citata.

2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti.»;

b) gli articoli 14 e 15 sono abrogati.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale»

1. La tabella di cui al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 21/1996 è sostituita dalla seguente:

Gruppi	Dotazione	DIR	D3	D1	C	B3
di 1 cons.	3	1	1	1	0	0
di 2 cons.	5	1	2	2	0	0
di 3 cons.	6	1	2	2	1	0
da 4 a 7 cons.	10	1	4	3	2	0
da 8 a 10 cons.	14	1	4	4	3	2
da 11 a 18 cons.	17	2	7	5	3	0
da 19 a 23 cons.	21	2	5	7	4	3
24 cons. e oltre	29	3	9	7	5	5

2. Il comma 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 21/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Allo stanziamento di cui al comma 2 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali e assistenziali che sono a carico del bilancio regionale.».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34 «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 34/1972 è inserito il seguente art. 2-ter:

«Art. 2-ter (*Contributo ai gruppi. Spese per l'espletamento del mandato consiliare*). — 1. Al fine di assicurare l'espletamento del mandato consiliare è riconosciuto ad ogni gruppo il contributo mensile di cui alla tabella 1 anche per le spese di formazione, aggiornamento, consulenze esterne occasionali, documentazione, rappresentanza, divulgazione e accesso e utilizzo delle nuove tecnologie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per il tramite del gruppo consiliare di appartenenza in base alle modalità deliberate dall'ufficio di Presidenza del Consiglio.».

2. Alla tabella 1 allegata alla legge regionale n. 34/1972 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il punto 1 è così sostituito:

«1. Quota costante mensile: L. 4.000.000»;

b) Il punto 2 è così sostituito:

«2. Contributi mensili ragguagliati all'entità numerica dei gruppi:

a) L. 3.000.000 per ogni consigliere da 1 fino a 10;

b) L. 2.000.000 per ogni consigliere da 11 fino a 20;

c) L. 1.000.000 per ogni consigliere oltre 21.»;

c) Il punto 3 è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per il triennio 2001/2003 è autorizzata la spesa complessiva di L. 5.300.000.000 (€ 2.737.221,57) di cui L. 2.300.000.000 (€ 1.187.850,87) per il 2001, L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) per il 2002 e L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) per il 2003 di cui:

L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003; in capitale, per il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali per la costituzione dei sistemi informativi sovramunicipali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a);

L. 500.000.000 (€ 258.228,45) per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, in capitale, per il fondo d'incentivazione dei progetti degli enti locali per la gestione associata delle funzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b);

L. 800.000.000 (€ 413.165,52) per il 2001, di parte corrente, per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera m).

2. All'onere complessivo di L. 2.300.000.000 (€ 1.187.850,87) per l'anno 2001, di cui al comma 1, si provvede per L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (L. 1.000.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 «Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali») e L. 500.000.000 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 «Fondo per le infrastrutture per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni») e per L. 800.000.000 (euro 413.165,52) mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.4.2.2.152.9306 «Osservatorio regionale dei servizi di pubblica utilità») dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

3. All'onere complessivo di L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione per L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) per il 2002 e L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) per il 2003 della dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (L. 1.000.000.000 per il 2002 e L. 1.000.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9624 «Fondo per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione degli enti locali») e L. 500.000.000 per il 2002 e L. 500.000.000 per il 2003 alla voce 4.9.4.1.3.151.9620 «Fondo per le infrastrutture e per la gestione associata delle funzioni di amministrazione generale dei comuni») dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

4. Per il finanziamento di progetti sperimentali di video-sorveglianza di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa in capitale di L. 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70).

5. All'onere di L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70), previsto dal comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza, per l'anno 2002, dell'UPB 4.11.2.1.2.116 «Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato» dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

6. Per le spese per la costituzione della società per azioni o l'istituzione del fondo chiuso immobiliare di cui all'art. 1, comma 4, si provvede, per l'anno 2001, con le risorse stanziati all'UPB 5.0.2.0.1.181 «amministrazione beni immobili regionali».

7. Per l'istituzione del fondo per lo sviluppo della finanza di progetto di cui all'art. 1, commi 8 e 9, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa L. 300.000.000 (€ 154.937,07).

8. Alle spese di cui al comma 7 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria dell'UPB 1.1.2.1.2.3 «Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

9. Alle spese per gli interventi pilota su edifici, spazi e servizi di uso pubblico di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), si provvede con le risorse stanziati all'UPB 4.10.4.1.3.112 «Iniziativa in materia di opere pubbliche» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

10. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), si provvede con le risorse stanziati rispettivamente alle UPB 4.9.3.4.3.149 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del piano regionale di risanamento acque» e 4.9.3.4.4.274 «Programmazione e

finanziamento delle infrastrutture in attuazione del piano regionale di risanamento acque» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

11. Alle spese per la concessione di contributi in conto capitale ed in annualità di cui all'art. 3, comma 6, lettera a) si provvede con le risorse stanziati rispettivamente alle UPE 4.9.3.4.3.149 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del piano regionale di risanamento acque» e 4.9.3.4.4.274 «Programmazione e finanziamento delle infrastrutture in attuazione del piano regionale di risanamento acque» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

12. Per il finanziamento di programmi ed azioni in materia ambientale di cui all'art. 3, comma 12, sono autorizzate per l'anno 2001 le spese di parte corrente di L. 100.000.000 (€ 51.645,69) e di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per investimenti.

13. All'onere complessivo di L. 200.000.000 (€ 103.291,38) previsto nel comma 12, si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 (€ 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» (voce 4.9.5.2.2.154.9034 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le Agende 21 locali) per le spese di parte corrente e mediante riduzione di L. 100.000.000 (€ 51.645,69) della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.250 «Fondo speciale per spese d'investimento» (voce 4.9.5.2.3.155.9650 - Norme per lo sviluppo sostenibile e le agende 21) per le spese per investimento, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

14. Per la corresponsione della differenza dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per l'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'art. 3, comma 16, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di L. 2.800.000.000 (€ 1.446.079,32).

15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante le risorse stanziati sull'UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

16. Per il finanziamento delle iniziative e dei progetti in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'albo regionale, di cui all'art. 4, comma 6, si provvede con le somme appositamente stanziati sull'UPB 2.5.4.3.2.86 «Valorizzazione dell'associazionismo femminile e diffusione della cultura di genere» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

17. Per le spese in materia di assistenza indiretta e di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a dialisi di cui all'art. 4, commi 4 e 5, si provvede con le risorse annualmente stanziati sull'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» per l'esercizio finanziario 2001 e seguenti.

18. Per l'acquisto di autoveicoli di soccorso e relative attrezzature sanitarie per il soccorso sanitario urgenza-emergenza è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29) utilizzando all'uopo il contributo di pari importo della fondazione cassa di risparmio delle province lombarde.

19. Qualora entro il termine dell'esercizio nel quale sono stati stanziati i fondi del capitolo 3.7.2.0.2.256.5010 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziati, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della legge regionale n. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata per il triennio 2001/2003 la spesa complessiva di L. 2.200.000.000 (€ 1.136.205,18) di cui L. 1.100.000.000 (€ 568.102,59) per il 2002 e L. 1.100.000.000 (€ 568.102,59) per il 2003.

21. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo, per gli stessi esercizi finanziari, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2001/2003.

22. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

23. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate.

Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 2.1.116 «Assegnazioni per il settore trasporti» è incrementata di L. 644.796.400.000 (€ 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'art. 3, comma 16.

Al titolo 2, categoria 1, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001, dell'UPB 2.1.160 «Trasferimento da altri soggetti» è incrementata di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29).

Stato di previsione delle spese.

Alla funzione obiettivo 4.9.4. «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità»:

spesa in capitale, la dotazione finanziaria dell'UPB 4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra amministrazioni locali» è incrementata di L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 e di L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003;

spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.9.4.2.2.152 «Supporto agli enti locali ed alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità» è incrementata di L. 800.000.000 (€ 413.165,52) per l'esercizio finanziario 2001.

Alla funzione obiettivo 1.2.1 «Sicurezza dei cittadini e del territorio», spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza», è incrementata di lire L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70).

Alla funzione obiettivo 4.11.2 «Sostegno alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2002 dell'UPB 4.11.2.1.2.116 «Azioni innovatrici per il patrimonio immobiliare privato», è ridotta di L. 3.000.000.000 (€ 1.549.370,70).

Alla funzione obiettivo 1.1.2. «Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale»:

spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2. 5.2.263 «Strumenti di finanza innovativa», è incrementata di L. 300.000.000 (€ 154.937,07);

spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 1.1.2.1.2.3 «Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata», è ridotta di L. 300.000.000 (€ 154.937,07).

Alla funzione obiettivo 4.9.5 «Ambiente e sviluppo sostenibile»:

spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.9.5.2.2.154 «Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale», è incrementata di L. 100.000.000 (€ 51.645,69);

è istituita l'UPB 4.9.5.2.3.155 «Promozione dell'adozione di Agende 21 locali, realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità ambientale, coordinamento di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale», spesa in capitale, con dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 di L. 100.000.000 (€ 51.645,69).

Alla funzione obiettivo 4.8.2 «Riforma del trasporto pubblico regionale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del servizio ferroviario regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi», è incrementata di L. 644.796.400.000 (€ 333.009.549,29), quale trasferimento di risorse statali ai sensi dell'art. 3, comma 16.

Alla funzione obiettivo 3.7.2 «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2001 dell'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza», è incrementata di L. 7.000.000.000 (€ 3.615.198,29).

Alla funzione obiettivo 5.0.1 «Organi istituzionali», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento consiglio regionale» è incrementata di L. 1.100.000.000 (€ 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2002 e di L. 1.100.000.000 (€ 568.102,59) per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 aprile 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 29 marzo 2001, prot. n. 22702/656).

01R0339

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2001, n. 7.

Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta.

Pubblicata al suppl. ord. nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale:

TITOLO I

ATTIVITA' RICETTIVA ALL'ARIA APERTA

Art. 1.

Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri alloggiamenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in alloggiamenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

6. Nei campeggi è consentita la presenza di alloggiamenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

7. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

8. L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan ormologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada.

10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

11. I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

Art. 2.

Norme comuni

1. Le attrezzature e gli altri alloggiamenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi mobili.

2. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.

3. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

Art. 3.

Delega alle province

1. Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta, la relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, l'irrogazione delle sanzioni e le competenze relative la comunicazione delle tariffe sono delegate alle province.

2. La provincia invia annualmente alla Regione una relazione sulla situazione reale e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte delle province competenti, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa.

4. La Regione adotta i provvedimenti necessari ad assicurare omogeneità di comportamenti da parte delle province nell'espletamento delle funzioni delegate.

TITOLO II

CONCESSIONE EDILIZIA, CLASSIFICAZIONE
ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 4.

Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta

1. Le aziende ricettive di cui all'art. 1 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità con le norme e gli indirizzi del piano territoriale paesistico Regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente.

2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3.

3. Qualora l'azonamento del piano regolatore generale non sia supportato da uno studio geologico di cui al comma 2, il comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi.

4. Il comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve censire le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico ed adottare ogni provvedimento atto a garantire la pubblica incolumità.

Art. 5.

Concessione edilizia

1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui alla presente legge è soggetta a concessione edilizia rilasciata dal comune competente per territorio che dovrà essere accompagnata dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto.

2. Per i nuovi insediamenti lo strumento urbanistico comunale può disporre, in considerazione della estensione e dello stato di urbanizzazione e infrastrutture delle aree, che la concessione edilizia venga rilasciata, previa approvazione di piano attuativo esteso all'intero ambito interessato dall'insediamento.

3. Non è richiesta la concessione edilizia per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione; che non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

Art. 6.

Classificazione, criteri, validità e revisione

1. La provincia provvede alla classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta.

2. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle.

3. Le aziende di nuova apertura sono classificate secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 15.

4. Le aziende già esistenti che, per il mantenimento del livello di classificazione, si trovano nella necessità di procedere a interventi di tipo strutturale e impiantistico, sono tenute a concludere tali lavori entro due anni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 15.

5. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio.

6. L'interessato, in relazione a sopravvenuti cambiamenti, può chiedere alla provincia di rivedere la classificazione.

7. La Provincia può procedere di propria iniziativa ad una nuova classificazione dell'azienda, qualora accerti che la stessa possiede requisiti diversi dal livello di classificazione attribuito.

Art. 7.

Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità

1. Per le aziende di nuova apertura si procede alla classificazione sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'azienda ricettiva concernente la qualità ed la quantità dei servizi offerti, corredata del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell'ottenimento della concessione medesima, con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei locali di servizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.

3. Qualunque modifica ai contenuti della dichiarazione e degli allegati è comunicata alla provincia.

4. La provincia può chiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi, i dati indispensabili per la classificazione.

5. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso in opposizione alla provincia, entro trenta giorni dalla notificazione.

6. La classificazione attribuita all'azienda ricettiva è esposta al pubblico.

7. Entro il 30 dicembre di ogni anno, le province trasmettono alla Regione, all'ENIT e all'ISTAT gli elenchi delle aziende, distinti per tipo e livello di classificazione.

Art. 8.

Attrezzature, impianti ed arredi

1. Le attrezzature e gli impianti sono tenuti in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.

2. È assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.

3. Sono inoltre realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

Art. 9.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, competente per territorio, su domanda di chi abbia titolo per assumerne la gestione.

2. Il richiedente che non sia una persona fisica designa un responsabile della gestione. Il mutamento del predetto responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al comune. Nella domanda deve essere indicata la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

3. Avverso il diniego dell'autorizzazione all'esercizio è ammesso ricorso in opposizione al comune entro trenta giorni dalla notificazione.

4. L'autorizzazione all'esercizio è comunicata dal comune alla provincia competente per territorio.

5. Qualsiasi variazione dei contenuti della domanda di autorizzazione è comunicata al comune.

Art. 10.

Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio

1. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. È fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

Art. 11.

Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione

1. Secondo le disposizioni vigenti le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia competente per territorio.

2. Per gli esercizi di nuova apertura, la prima comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate.

TITOLO III
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12.

Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Le province, nell'esercizio dei compiti di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, dispongono la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi, qualora:

- a) non sia data comunicazione di una temporanea chiusura;
- b) siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
- c) siano accertate irregolarità amministrative.

2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno in caso di infrazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3.

3. La revoca dell'autorizzazione è disposta:

- a) in caso di mancata eliminazione delle cause di sospensione di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2;
- b) in caso di prosecuzione dell'attività durante il periodo di sospensione;
- c) in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione o di mancata comunicazione di variazione dei predetti requisiti.

4. L'autorizzazione viene dichiarata decaduta nel caso che:

- a) l'attività non sia iniziata entro novanta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione;
- b) non si sia verificata la riapertura dell'azienda, trascorso il periodo di chiusura temporanea.

5. Avverso i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione è ammesso ricorso in opposizione alla provincia entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13.

Sanzioni

1. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire sei milioni a lire venti milioni:

a) chiunque intraprenda attività ricettive all'aria aperta senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire sei milioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio le cui attrezzature ed i cui impianti non risultino in buone condizioni di funzionamento o non siano di qualità adeguata al livello di classificazione attribuito;
- b) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non esponga al pubblico la classificazione dell'azienda;
- c) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non comunichi o comunichi in modo incompleto le tariffe dei servizi di cui all'art. 11, o che applichi tariffe diverse da quelle comunicate,

3. Per ogni violazione successiva ad altra, anche di diversa specie, la sanzione è applicata in misura doppia.

4. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle province.

5. Fermo il disposto di cui alla lettera a) del comma 1, chi esercita attività ricettiva all'aria aperta senza la prescritta autorizzazione non può ottenere l'autorizzazione all'esercizio per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

6. Avverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie è ammesso ricorso in opposizione alla provincia entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroche ed esclusioni

1. Non sono soggetti agli obblighi della presente normativa ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:

a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;

b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro pre-scelte.

2. L'allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente autorizzato, per il periodo e finito, dal comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l'autorità sanitaria locale.

3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile.

Art. 15.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede all'emanazione di apposito regolamento attuativo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15 sono abrogati:

a) la legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71 (Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta);

b) il regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8 (Regolamento concernente caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici ed ai campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1981 n. 71 - Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta).

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 13 aprile 2001

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2001 e vistata dal commissario del Governo Formigoni con nota del 12 aprile 2001, protocollo n. 21402/783)

01R0341

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2001, n. 2/R.

Regolamento regionale dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'art. 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 42-2122 del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54-2246 del 12 febbraio 2001;

Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE E DELLA DETENZIONE E POSSESSO DI PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E DI TROFEI.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso delle preparazioni tassidermiche e dei trofei, in attuazione dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'art. 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2.

Definizione dell'attività di tassidermia

1. Si definisce attività di tassidermia quella volta a conservare, in tutto od in parte, la pelle o parti del corpo dei vertebrati, preservandone l'aspetto esteriore, mediante l'impiego di adeguate e specifiche tecniche, per finalità scientifiche, didattiche, amatoriali.

2. Per imbalsamazione si intende il trattamento atto a conservare il corpo degli animali, con l'impiego di sostanze e di tecniche adeguate, evitandone la decomposizione e la putrefazione.

3. Ai fini del presente regolamento, i termini «tassidermia» ed «imbalsamazione» sono considerati equipollenti e ad essi viene equiparata l'attività volta alla preparazione e conservazione dei trofei.

Art. 3.

Requisiti per l'esercizio dell'attività di tassidermia

1. L'esercizio in forme professionali dell'attività di tassidermia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della provincia competente, previo accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche mediante esame da parte di apposita commissione.

2. I tassidermisti autorizzati, che intendono esercitare la loro attività in forma impreditoriale, debbono altresì essere iscritti al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, in conformità alle norme vigenti in materia. La richiesta di iscrizione dev'essere presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività.

Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Viene rilasciata autorizzazione, senza necessità di esame, su richiesta da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, a coloro i quali dimostrino di essere iscritti, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 70/1996, nell'albo provinciale delle imprese artigiane con la qualifica di tassidemista, o nel registro delle ditte con oggetto inerente all'attività di tassidermia.

2. I tassidermisti, che svolgono la loro attività alle dipendenze o per conto di enti ed istituzioni pubbliche, istituti universitari, musei di storia o di scienze naturali e simili, anche in forma volontaria sono unicamente soggetti all'obbligo di segnalazione della loro attività alla provincia, ai fini della loro iscrizione in apposito elenco.

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia, svolta in forma amatoriale da soggetti non cacciatori e senza fini di lucro, è soggetta alla prescritta autorizzazione, ma non all'obbligo di iscrizione al registro delle ditte o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 5.

Procedure per l'autorizzazione. Esame di idoneità

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nel cui territorio il richiedente intenda svolgere esclusivamente o prevalentemente l'attività di tassidermia.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso di adeguate conoscenze tecniche, compiuto da apposita commissione d'esame nominata dalla provincia, così composta:

- a) un esperto in tecniche di tassidermia, con funzioni di presidente;
- b) un esperto di legislazione venatoria;
- c) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
- d) un laureato in veterinaria;
- e) un perito conciaro.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della provincia. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.

4. L'esame, articolato in un colloquio ed in prove pratiche, avrà ad oggetto l'accertamento di adeguate conoscenze relativamente alle materie previste dall'art. 34, comma 4 della legge regionale n. 70/1996.

5. La commissione esprime giudizio di idoneità se l'esito risulta favorevole in tutte le materie sopra elencate.

Art. 6.

Esemplari di cui è consentita la tassidermia e l'imbalsamazione

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 157/1992 e dell'art. 34, commi 8 e 9 della legge regionale n. 70/1996, è consentita la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie, o loro parti, di esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

- a) fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;
- b) fauna esotica o comunque proveniente dall'estero, purché il possesso della stessa sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano conformi alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia o di specie protette ai sensi della normativa comunitaria;
- c) fauna domestica;
- d) animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati, quando un'autorizzazione sia richiesta, nei limiti in cui ne è consentito l'abbattimento;
- e) animali rinvenuti morti o abbattuti per caso fortuito o forza maggiore, previa autorizzazione della provincia competente, secondo le procedure stabilite dalla legge regionale n. 70/1996.

Art. 7.

Obblighi di documentazione, registrazione e conservazione

1. Al momento della richiesta di preparazione tassidermica o di imbalsamazione, il tassidermista deve compilare un modulo contenente le generalità del richiedente, la descrizione dell'esemplare, il luogo e la data della cattura.

2. I moduli vengono predisposti e distribuiti dalla provincia competente a tutti i preparatori autorizzati.

3. Al modulo devono essere allegati in copia i documenti attestanti la legittimità della detenzione per gli esemplari appartenenti:

- a) alla fauna esotica;
- b) alla fauna selvatica non oggetto di caccia ai sensi della legislazione regionale piemontese;
- c) alla fauna protetta, legittimamente abbattuta o detenuta (ivi compresi gli animali morti per cause accidentali o naturali);
- d) alla fauna proveniente da allevamento.

4. In questi stessi casi, il tassidermista autorizzato deve trascrivere i dati della richiesta su apposito registro, vidimato in ogni suo foglio dal competente ufficio della provincia.

5. Il tassidermista deve altresì apporre alle relative preparazioni il contrassegno inamovibile, fornito dalla provincia competente. Tale contrassegno dovrà contenere i dati atti ad individuare il tassidermista ed il numero corrispondente all'annotazione sul registro.

6. I moduli delle richieste debbono essere conservati dal tassidermista fino alla fine dell'anno solare successivo a quello della presentazione.

7. Il registro delle preparazioni deve essere tenuto aggiornato e conservato per cinque anni dall'ultima registrazione in esso contenuta, unitamente alle copie dei documenti attestanti la legittimità della detenzione delle spoglie degli esemplari, nei casi sopra indicati.

8. Il tassidermista è tenuto ad esibire, su richiesta degli agenti esercitanti la vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157/1992, la documentazione di cui ha l'obbligo di conservazione.

Art. 8.

Obblighi di segnalazione

1. Il tassidermista autorizzato deve segnalare alla provincia competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione, trasmettendo i moduli delle relative richieste.

2. Il tassidermista è inoltre tenuto a mettere a disposizione della provincia l'esemplare di cui non è consentita la preparazione, ove ne abbia la disponibilità, dandone alla stessa immediata comunicazione.

3. La provincia competente, previo accertamento che si tratti di spoglie di esemplari delle suddette categorie, impartisce disposizioni circa la loro destinazione, e a tal fine può disporre che le stesse siano oggetto di preparazione tassidermica e destinate a fini didattico-scientifici, a musei, ad istituti universitari o agli enti di gestione delle aree protette.

4. La provincia dà comunicazione al servizio certificazioni CITES del corpo forestale dello Stato, ai fini e per le determinazioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) nel caso di esemplari, loro parti o prodotti derivati, appartenenti a specie animali in via di estinzione.

Art. 9.

Disciplina particolare dei musei

1. Alle istituzioni scientifiche ed universitarie, ai musei di storia e di scienze naturali, ed agli altri enti e soggetti assimilati, non si applicano le disposizioni dell'art. 8 del presente regolamento.

2. In aggiunta alla documentazione e catalogazione prevista dai rispettivi ordinamenti, i soggetti di cui al precedente comma debbono tenere un registro, sul quale annotare i dati essenziali delle spoglie preparate, la data di preparazione, la provenienza dell'animale, il nominativo del soggetto preparatore, ed al quale allegare la documentazione attestante la legittimità del possesso o della detenzione.

3. Alle preparazioni destinate ai musei ed alle altre istituzioni sopra indicate non si estende l'obbligo del contrassegno.

Art. 10.

Vigilanza e controlli

1. La vigilanza sulla tenuta dei registri e della relativa documentazione è affidata agli addetti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157/1992 e dell'art. 51 della legge regionale n. 70/1996.

2. Gli atti di ispezione, perquisizione, controllo dei locali ove viene esercitata l'attività di tassidermia e delle relative pertinenze, competono esclusivamente ai soggetti preposti alla vigilanza che rivestono la qualità di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 11.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 30 della legge n. 157/1992, la violazione della disciplina relativa all'attività di imbalsamazione e tassidermia, comporta l'applicazione delle medesime sanzioni previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto, sulla base delle diverse fattispecie incriminatrici delineate al comma 1 dello stesso articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 157/1992, la violazione dell'obbligo di segnalazione delle richieste di imbalsamazione delle spoglie di specie protette o comunque non cacciabili o di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli consentiti dal calendario venatorio comporta la revoca dell'autorizzazione.

3. La sanzione della revoca si applica inoltre nei casi di imbalsamazione di specie particolarmente protette di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 157/1992.

4. Nei casi di imbalsamazione di specie non consentite, diverse da quelle indicate all'art. 2 della legge n. 157/1992, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività tassidermica viene sospesa per un periodo da uno a tre anni; in caso di recidiva, per un periodo da due a cinque anni; in caso di ulteriore recidiva, l'autorizzazione viene revocata.

5. Per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, conservazione di documenti giustificativi, si applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione fino ad un anno, elevabile in caso di recidiva fino a due anni; in caso di ulteriore recidiva, l'autorizzazione viene revocata.

Art. 12.

Detenzione

1. La detenzione di spoglie imbalsamate, di preparazioni tassidermiche e di trofei è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui ne è consentita la preparazione.

2. I soggetti detentori di spoglie imbalsamate, preparazioni, trofei, già regolarmente denunciati in base alla previgente normativa, ma privi del contrassegno inamovibile, debbono fare richiesta dello stesso alla provincia competente.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 19 febbraio 2001

GHIGO

01R0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R «Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 37-381 del 4 luglio 2000;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 17 luglio 2000 n. 6/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38-2290 del 19 febbraio 2001;

Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;

EMANA

il seguente regolamento:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 17 LUGLIO 2000, N. 6/R «ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITÀ MUSICALI POPOLARI».

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali), le parole:

«dell'atto costitutivo e dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto costitutivo e/o dello statuto».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 marzo 2001

GHIGO

01R0246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 40-2342 del 26 febbraio 2001;

Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;

EMANA

il seguente regolamento:

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE E DI RICONOSCIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI DI ACQUE CHE HANNO ASSUNTO NATURA PUBBLICA.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche).

2. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere la concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

3. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere il riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente:

a) coloro che possiedono un titolo di derivazione attribuito da atti o fatti validi secondo le leggi del tempo e del luogo in cui erano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;

b) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (legge concernente le derivazioni di acque pubbliche), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il predetto trentennio.

4. Sono esclusi dall'obbligo di richiedere la concessione preferenziale o il riconoscimento di antico diritto coloro che effettuano un utilizzo di acque che la legge e gli atti attuativi della medesima consentono di usare liberamente ed in particolare coloro che ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) effettuano la raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ovvero l'uso domestico delle acque sotterranee.

Art. 2.

Concessione preferenziale di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti

1. Le istanze di concessione preferenziale di cui al presente articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute all'autorità competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui all'allegato A, parte I.

2. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'ufficio istruttore invita il richiedente a integrare le informazioni mancanti, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia integrata entro il termine stabilito, l'amministrazione dichiara improcedibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. Con analogo atto, adottato anche per più istanze, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori termine.

3. L'amministrazione procedente predispone un elenco informatizzato delle istanze pervenute e risultate procedibili, suddiviso su base comunale e contenente le informazioni di cui all'allegato A, parte II relative a ciascuna istanza, la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla legge

regionale 9 agosto 1999, n. 22 (Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88). Qualora dall'indicazione del solo numero del foglio di mappa e della particella catastale su cui insiste la derivazione emerga la coincidenza con altri punti di prelievo, l'autorità procedente, prima di attribuire il codice, richiede la localizzazione delle opere di presa sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora l'istanza non sia integrata entro il termine stabilito, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente.

4. Espletate le attività di cui ai commi 2 e 3, l'autorità procedente, con unico provvedimento, autorizza in via provvisoria la continuazione delle derivazioni d'acqua comprese nell'elenco di cui al comma 3 nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte. Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990.

5. Al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio, decorrente dal 10 agosto 1999, il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, è trasmesso alla Regione, entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dalla amministrazione regionale.

6. Il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, è quindi inviato all'autorità di bacino del fiume Po per il parere inerente l'equilibrio del bilancio idrico e, per le derivazioni che insistono in comuni inclusi nelle aree protette, al relativo ente gestore per il parere previsto dall'art. 25, comma 2 della legge n. 36/1994 e sue successive modifiche e integrazioni. L'ente gestore dell'area protetta esprime il parere richiesto nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione dell'elenco; decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

7. Richiesti i pareri di cui al comma 6, l'amministrazione procedente ordina la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco allegato al provvedimento di cui al comma 4 all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione i comuni trasmettono all'amministrazione procedente il relativo referto di pubblicazione.

8. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio possono essere presentate all'autorità procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 in caso di istanze concernenti anche prelievi da acque sotterranee tramite pozzo al servizio di un'unica utenza, l'autorità procedente redige il disciplinare di concessione sulla base dei disciplinari-tipo di cui all'allegato B e tenuto conto dei pareri formulati dalla autorità di bacino del fiume Po e dall'ente gestore dell'area protetta, ove richiesto.

10. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di concessione preferenziale, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, l'amministrazione procede secondo le disposizioni di cui al comma 9, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione preferenziale, liquida le spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui all'allegato C e tenuto conto degli eventuali acconti già introitati e notifica il provvedimento al richiedente.

11. Il disciplinare di concessione preferenziale è trasmesso per la sottoscrizione al richiedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno. Contestualmente l'amministrazione procedente chiede all'istante, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, il versamento in un'unica soluzione delle spese di procedimento, costituite dalle spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui all'allegato C e dagli oneri di pubblicazione, di imposta di bollo e di registrazione del disciplinare, nonché il versamento della cauzione, incamerata dall'amministrazione stessa, pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.

12. Il disciplinare firmato dal richiedente per l'accettazione delle condizioni d'uso dell'acqua e la copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituiti all'autorità procedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. La firma del disciplinare deve essere autenticata ovvero apposta davanti al funzionario ricevente ovvero ancora accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità del richiedente.

13. Acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge ed accertato l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, l'autorità procedente adotta il provvedimento di concessione preferenziale e provvede:

a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal disciplinare;

b) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze;

c) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente;

d) alla pubblicazione per estratto del provvedimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al tribunale regionale delle acque o al tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;

e) all'aggiornamento del catasto delle utenze idriche.

Art. 3.

Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo

1. Il procedimento di concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. A seguito della pubblicazione di cui all'art. 2, comma 7, l'amministrazione procedente individua d'ufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercetranti le falde in pressione.

3. In tali casi l'amministrazione procedente richiede le integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti del caso in conformità all'allegato B. Riconosciuti conformi o correttamente ricondizionati i pozzi di cui al comma 2, si procede secondo le modalità descritte all'art. 2, commi 9, 10, 11, 12 e 13, redigendo un unico disciplinare per tutti i prelievi al servizio di un'unica utenza.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi costruiti in territori soggetti alla tutela della pubblica amministrazione e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca avvengono contestualmente secondo le modalità del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.

Art. 4.

Riconoscimenti di antico diritto

1. Le istanze di concessione riconoscimento di cui al presente articolo, in regola con l'imposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute all'autorità competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui all'allegato A, nonché dal titolo legittimo o dai documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge n. 2644/1884.

2. Espletate le attività di cui all'art. 2, commi da 2 a 8, eventualmente disponendo che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di lieve entità, l'autorità competente richiede all'istante, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, il versamento in un'unica soluzione delle spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui all'allegato C e degli oneri di pubblicazione, nonché il versamento della cauzione pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.

3. Copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituite all'autorità procedente, tramite raccomandata o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione procedente rigetta la domanda di riconoscimento di antico diritto con atto espresso notificato al richiedente.

4. Accertato l'avvenuto pagamento dei canoni dovuti, acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e tenuto conto dei pareri formulati dalla autorità di bacino del fiume Po e dall'ente gestore dell'area protetta, ove richiesto, l'autorità procedente adotta il provvedimento di riconoscimento di antico diritto contenente gli elementi essenziali e le modalità di esercizio della derivazione e provvede:

a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal provvedimento stesso;

b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso l'amministrazione procedente;

c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al tribunale regionale delle acque o al tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;

d) all'aggiornamento del catasto delle utenze idriche.

5. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di riconoscimento di antico diritto l'amministrazione, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, procede secondo le disposizioni di cui al comma 4, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza, liquida le spese di istruttoria, quantificate in conformità ai criteri di cui all'allegato C e tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, notifica il provvedimento al richiedente.

Art. 5.

Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni arretrati

1. L'amministrazione procedente, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda, al rigetto della stessa ovvero alla presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione preferenziale o al riconoscimento di antico diritto, dispone la cessazione del prelievo e l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E nei tempi stabiliti dall'amministrazione stessa.

2. Nei provvedimenti di dichiarazione di improcedibilità della domanda o di rigetto della medesima di cui all'art. 2, comma 3 ovvero di presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione o al ricono-

scimento di antico diritto intervenuta prima dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 2, comma 4 sono altresì definiti i canoni demaniali arretrati da versare all'amministrazione statale per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 ed i canoni demaniali arretrati da corrispondere alla Regione per il periodo successivo fino alla cessazione del prelievo.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto.

2. L'art. 11 della legge regionale n. 22/1996, è abrogato.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 marzo 2001

GHIGO

ALLEGATO

(Omissis).

01R0247

REGIONE VENETO

REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 2001, n. 1.

Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Ca' Cappello e Porto Levante. (Decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della giunta regionale del Veneto).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 10 aprile 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

È fatto divieto di scaricare nelle acque portuali e di navigazione interna e promiscua rifiuti solidi, originati dalle navi.

Detti rifiuti dovranno essere raccolti e conferiti a terra a ditta specializzata, iscritta nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Tale ditta dovrà consegnare alle navi in arrivo sacchi di plastica che saranno usati per il confezionamento dei rifiuti.

Art. 2.

I rifiuti prelevati a bordo dalla ditta devono essere depositati in apposito contenitore posizionato in ambito portuale e vuotato periodicamente da un automezzo.

Art. 3.

Tutte le navi in sosta nella zona portuale suddetta hanno l'obbligo di conferire direttamente i rifiuti a ditte di cui all'art. 1 con le modalità di seguito indicate:

a) il conferimento dovrà avvenire con periodicità giornaliera, comunque, non oltre 24 ore dall'arrivo;

b) il confezionamento dei rifiuti dovrà avvenire a bordo delle navi e in modo da evitare la rottura dei sacchi e/o una accidentale fuoriuscita del contenuto degli stessi;

c) i contenitori, a bordo delle navi, impiegati per i rifiuti dovranno essere provvisti di idoneo coperchio e dovranno essere posti all'esterno dei locali passeggeri e dei locali equipaggio; in nessun caso potranno essere depositati sulle aree portuali.

Art. 4.

I comandanti delle navi in sosta nella zona portuale dovranno provvedere a registrare le operazioni connesse con la eliminazione dei rifiuti e conservare le ricevute comprovanti l'avvenuto ritiro degli stessi da parte della ditta specializzata.

Art. 5.

Nell'ambito portuale è assolutamente vietato abbandonare rifiuti di ogni genere.

La ditta addetta al servizio di raccolta di rifiuti dovrà provvedere a posizionare idonei cassonetti al fine di assicurare una ordinata raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ormeggiate. La stessa ditta dovrà verificare il riempimento dei cassonetti in modo da evitare che i rifiuti fuoriescano dagli stessi. È vietato, in ogni caso, staccare in ambito portuale rifiuti di ogni genere.

Art. 6.

Il pagamento per il compenso per i servizi prestati dalla ditta addetta al ritiro, avrà luogo dietro presentazione di fattura. La ditta direttamente scelta dal proprietario della nave avrà diritto al pagamento del servizio compiuto anche se la nave non ha rifiuti da scaricare.

Sarà cura dell'armatore trasmettere tempestivamente all'ispettorato di porto di Rovigo anche a mezzo fax entro ventiquattro ore dall'arrivo nel porto la ragione sociale della ditta della quale intende avvalersi per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 5 aprile 2001

GALAN

(Approvato con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 2001, n. 424 di cui la commissione statale di controllo ha preso atto con nota 26 marzo 2001, n. 291/2)

01R0391

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 15.

Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 501 del 1° dicembre 1999 - Anagrafe regionale delle aziende agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 42 del 10 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme generali

1. Tutti i soggetti pubblici e privati, (di seguito chiamati «aziende»), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono o intendono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, con l'esclusiva utilizzazione delle procedure informatiche e delle applicazioni software messe a disposizione dalla amministrazione regionale, devono, a partire dall'anno 2001, manifestarsi al sistema informativo agricolo dell'assessorato regionale agricoltura della Regione Calabria, (di seguito chiamato «SIA.Cab») effettuando una autodenuncia anagrafica tecnico-amministrativa ai sensi e per gli effetti e con le modalità prescritte dall'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 2.

Integrazione

1. Le notizie di cui al precedente art. 1 raccolte dal SIA.Cal, (di seguito chiamate «anagrafe»), saranno rese disponibili al sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con il quale il SIA.Cal sarà completamente integrato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 3.

Obbligatorietà

1. L'iscrizione all'anagrafe, qualora non effettuata, o effettuata in modo e/o con mezzi diversi da quelli indicati dal SIA.Cal, sarà effettuata d'ufficio dallo stesso, previa acquisizione e verifica dei dati identificativi, anche attraverso l'utilizzazione di informazioni e notizie rinvenenti da precedenti rapporti con la pubblica amministrazione ed attraverso accessi a sistemi informativi esterni, con particolare riferimento al sistema informativo del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Conseguenze e Penalità

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 1, azionerà l'iscrizione d'ufficio a cura del SIA.Cal. Tale Verifica comporterà ritardi nell'ammissione ai benefici recati dalle normative nazionali, regionali e comunitarie.

Art. 5.
Verifiche

1. Qualora i dati denunciati, a seguito di controllo a cura del SIA.Cal, dovessero risultare totalmente e/o parzialmente inesatti, l'amministrazione provvederà alla sospensione delle istanze e dei relativi atti istruttori fino all'avvenuta correzione e/o integrazione, che dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di discordanza. Trascorso inutilmente tale termine senza aver provveduto alla integrazione e/o correzione dei dati, l'iscrizione all'anagrafe sarà definitivamente sospesa e dovrà essere riproposta integralmente ove ne ricorrano i presupposti, salvo eventuale iscrizione ai sensi dell'art. 3.

Art. 6.
Linguaggio comune e contenuti

1. Tutti i soggetti saranno identificati dal codice fiscale:

a) il codice fiscale, (di seguito «CUAA») costituisce il codice unico di identificazione aziendale, e dovrà essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Attraverso l'assemblamento del codice fiscale con i codici ISTAT della provincia e del comune dove ricade l'azienda, saranno identificate una o più unità tecnico economiche (UTE), (di seguito denominate «unità»);

b) Per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole, condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata dal codice ISTAT di cui al punto precedente, ove ricade in misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva;

c) Ogni informazione inserita nella base dati anagrafica del SIA.Cal, sarà automaticamente correlata al CUAA.

d) Le informazioni contenute nella base dati anagrafica, dovranno riguardare:

1. dati anagrafici se persona fisica;
2. legale rappresentante e sede legale se persona giuridica;
3. ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT;
4. dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
5. consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;
6. consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, compresa quella dei fabbricati, ove esistente, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione;
7. domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
8. quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
9. risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo o satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;
10. erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;
11. eventuale ente associativo delegato dall'azienda;
12. dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;
13. dati relativi all'iscrizione al naviglio peschereccio;
14. impianti acquicoli per la produzione ittica;
15. dati relativi all'accesso a fondi strutturali;
16. ogni altra informazione risultante e/o utile alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'attività economica svolta;
17. l'azienda, attraverso le procedure di variazione, è tenuta a comunicare ogni fatto o atto giuridico avente effetto sulla titolarità dell'impresa e dei beni che la costituiscono, sulla quantificazione e/o

trasferimento anche temporaneo di diritti, quote ecc. rispettando i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, al fine, della verifica della loro legittimità.

Art. 7.
Attività connesse e servizi.

1. L'amministrazione regionale, attraverso il SIA.Cal, renderà disponibili ai soggetti autorizzati i seguenti servizi:

1. consultazione locale ed integrata su base nazionale mediante accesso a banche dati esterne;
2. predisposizione di documenti informatici;
3. identificazione anagrafica dei dati aziendali anche utilizzando le informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso la interconnessione con il sistema informativo delle camere di commercio;
4. verifica catastale dei dati aziendali attraverso il controllo con il sistema informativo del Ministero delle finanze;
5. servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale;
6. cooperazione applicativa, centroperiferia; controllo e certificazione delle operazioni per via telematica;
7. consultazione del vocabolario dati e delle, informazioni dell'anagrafe;
8. servizi di accredito o di addebito e di documentazione, controllo e certificazione nei confronti di parti terze;
9. servizi connessi alla gestione di qualsiasi informazione inerente i contenuti dell'anagrafe stessa.

Art. 8.
Accesso ed utenti

1. L'accesso all'anagrafe può essere autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto aziendale e industriale, e dall'art. 22, in materia di dati sensibili ai seguenti soggetti:

1. tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, previa definizione di opportuni protocolli di intesa;
2. tutte le aziende ed isoggetti dalle stesse delegati, limitatamente ai propri dati o ai dati di interesse generale e statistico, anche attraverso la «carta dell'agricoltore e del pescatore» istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1° dicembre 1999.

Art. 9.
Validazione

1. La base dati anagrafica, per come sopra costituita, sarà assoggettata alla validazione preventiva ed all'aggiornamento costante a cura del SIA.Cal, anche avvalendosi di collegamenti a banche dati terze ed a sistemi informativi di altre amministrazioni locali e nazionali, nonché di specifiche e qualificate collaborazioni esterne previa sottoscrizione di apposite convenzioni e protocolli d'intesa.

Art. 10.
Risorse finanziarie e norma finale

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 100.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5111101 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione «Spese per l'anagrafe regionale delle aziende agricole - Recepimento decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

4. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

5. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 maggio 2001.

CHIARAVALLOTI

01R0303

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001, n. 16.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 42 del 10 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione Calabria in attuazione dell'art. 56, lettera *o*), *q*), *t*), dello statuto riconosce e valorizza la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, attraverso la realizzazione di itinerari formativi nei settori culturale e del tempo libero:

a) con la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;

b) con la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psicosociali.

2. La Regione, favorisce altresì, la formazione sociale in ambito ecclesiale valorizzando tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio.

Art. 2.

Comitato regionale e comitati provinciali

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 1, la Regione istituisce un comitato regionale e dei comitati provinciali. Questi ultimi hanno come compito la programmazione degli itinerari formativi in ambito provinciale, per la realizzazione degli interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane, con riferimento ai punti *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1; svolgono altresì funzione consultiva e di assistenza.

2. Il comitato regionale valuta le proposte di programmazione trasmesse dal comitato provinciale entro il 31 marzo di ogni anno e formula un piano di finanziamento che viene trasmesso alla giunta regionale per l'emissione dei decreti, nei settori preventivamente individuati dallo stesso comitato regionale entro il 31 aprile di ogni anno e trasmessi entro il 31 maggio ai comitati provinciali.

3. Il comitato regionale è composto da:

a) assessore regionale allo sport e tempo libero o da un suo delegato;

b) assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato;

c) assessore regionale alla cultura o da un suo delegato;

d) assessore regionale alla formazione professionale o da un suo delegato;

e) due rappresentanti per ogni comitato provinciale;

f) tre esperti in campo pedagogico, psicologico e organizzativo-strutturale, nominati all'inizio di ogni legislatura dal consiglio regionale;

g) quattro dipendenti assegnati dagli assessorati di cui alle lettere *a*) *b*), *c*) e *d*) comma 3 del presente articolo.

4. I comitati provinciali sono composti da:

a) assessori provinciali allo sport e tempo libero, servizi sociali, cultura e formazione professionale; .

b) tre rappresentanti per ogni diocesi designati dal vescovo;

c) quattro dipendenti assegnati dagli assessorati provinciali di cui alla lettera *a*), comma 4 del presente articolo.

5. Il comitato regionale ha sede presso la giunta regionale, i comitati provinciali presso la provincia.

6. Il comitato regionale, e i comitati provinciali vengono costituiti entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Finanziamenti

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), verranno concessi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, arredamento, attrezzature e strumenti di dattici.

2. Il finanziamento per le nuove costruzioni, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti non potrà superare i 200 milioni e sarà così concepito:

a) 20 per cento in conto capitale;

b) 50 per cento a mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi tre anni.

3. Per l'arredamento, le attrezzature e gli strumenti didattici viene concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dell'investimento complessivo che non può superare i 20 milioni.

4. I finanziamenti vengono concessi alle comunità cristiane che presentano richieste dal 10 luglio al 31 dicembre di ogni anno ai comitati provinciali di cui all'art. 2 della presente legge.

5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1 comma 1 lettera *b*) della presente legge, vengono finanziati percorsi di recupero in stretto rapporto con strutture socio-assistenziali pubbliche e private delle A.S.L., da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane, inserendo nei piani annuali corsi di formazione professionale, finalizzati al coinvolgimento dei soggetti che si trovano nelle situazioni di disagio di cui all'art. 1 comma 1 lettera *b*) della presente legge, riconoscendo alle comunità cristiane la titolarità ad essere soggetto promotore di programmi, azioni ed investimenti.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 3132171 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione «Spese per la valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti; di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 maggio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0304

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2001, n. 17.

Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 42 del 10 maggio 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La legge ha per oggetto la realizzazione d'interventi finalizzati alla creazione ed alla promozione di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della nuova economia (New Economy).

2. A tal fine la Regione Calabria promuove e favorisce la creazione di infrastrutture immateriali per agevolare lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa comunitaria e statale, ed utilizzando fondi comunitari, statali e regionali.

Capo 1

COSTITUZIONE DEL PORTALE INTEGRATO
TERRITORIALE ECONOMICO DELLA REGIONE CALABRIA

Art. 2.

Oggetto del portale

1. È istituito il portale integrato territoriale economico della Regione Calabria, che si configura come portale verticale tematico di secondo grado.

2. Per produrre i servizi erogabili attraverso il portale di cui al precedente comma, la Regione Calabria provvederà a registrare un apposito dominio ed a gestirne l'uso con i modi e nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 3.

Finalità del portale

1. Il portale si configura come infrastruttura immateriale da dedicare ai processi di creazione d'impresa, di consolidamento dell'imprenditorialità esistente e di rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione della base produttiva calabrese.

2. Il presente portale ha l'obiettivo di aggregare al proprio interno i diversi siti o portali già presenti «on line» o di nuova istituzione, promossi da soggetti pubblici e privati, ed aventi ad oggetto la realtà economico-produttiva, complessivamente intesa, della Regione Calabria.

3. Il Portale è uno strumento che la Regione Calabria utilizza per promuovere, selezionare ed integrare iniziative volte a promuovere il commercio elettronico ed il governo elettronico ed in particolare quelle che mirano a valorizzare prodotti e servizi delle imprese calabresi.

Art. 4.

Soggetti destinatari

1. Potranno accedere ai benefici previsti dal presente capo le piccole e medie imprese già operanti con un loro sito internet, aventi almeno un'unità operativa nella Regione Calabria, che abbiano chiuso almeno un esercizio contabile alla data della richiesta di accesso ai servizi del portale e che siano costituite sotto forma di ONLUS, di società di persone, di capitali, di piccola cooperativa, ovvero consorzi.

2. Al portale accedono, anche, inoltre, le imprese beneficiarie degli interventi agevolativi di cui ai capi II e III della presente legge.

3. È fatto obbligo alle unità organizzative della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali, che intendano realizzare un proprio sito internet, di avvalersi dei servizi del portale di cui alla presente legge, con i modi e nelle forme da essa previsti.

Art. 5.

Incentivi finanziari

1. A favore di ciascuna impresa selezionata attraverso apposito bando pubblicato dal soggetto attuatore del portale può essere concesso un contributo massimo del 50 per cento dell'investimento dichiarato ammissibile, che, comunque, non potrà superare la soglia prevista dal *de minimis*, anche in rapporto ad altre agevolazioni percepite ai sensi della presente legge.

2. Le azioni di agevolazione finanziaria hanno per oggetto:

- a) l'ammodernamento ed il potenziamento del sito/portale da aggregare, ivi inclusa la realizzazione del sito in lingua straniera e lo sviluppo di sezioni interattive per il commercio elettronico;
- b) l'adeguamento del sito/portale alla piattaforma tecnologica del portale di secondo grado;
- c) l'adozione di strumenti di sicurezza per le transazioni online (firma digitale, sistemi di pagamento elettronico);
- d) piano ed attività di marketing telematico (web-marketing).

3. I soggetti beneficiari si obbligano, per l'intero periodo di permanenza all'interno del portale regionale, a concedere in via esclusiva alla Regione Calabria i diritti derivanti dalla possibilità di accesso al proprio dominio ed a non pubblicare le stesse pagine web sotto altro dominio.

Art. 6.

Soggetto attuatore del portale

1. La Regione Calabria è proprietaria del portale.

2. Alla sua costituzione e gestione provvederà la giunta regionale attraverso apposito soggetto attuatore, selezionato con bando di gara da bandire la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della da presente legge, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di programmazione economica. All'assessore regionale compete anche la costituzione di un'unità operativa per il coordinamento delle attività svolte dal soggetto attuatore.

3. Il soggetto attuatore assolve ai suoi compiti attraverso apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione finanziaria della presente legge.

Art. 7.

Selezione dell'intermediario commerciale

1. Il soggetto attuatore individua e seleziona uno o più soggetti specializzati nell'area dell'intermediazione commerciale «on-line», cui demanda la promozione e la distribuzione, sui mercati nazionali ed internazionali, delle produzioni delle imprese calabresi presenti sul portale.

Art. 8.

Compiti del Soggetto Attuatore del portale

1. Il Soggetto Attuatore del portale, di concerto con l'unità di coordinamento istituita presso l'assessorato alla programmazione economica, svolge compiti di coordinamento organizzativo e operativo delle diverse esperienze istituzionali ed imprenditoriali, pubbliche e private, già realizzate o da realizzare in rete, attraverso siti e/o portali.

2. I compiti del soggetto attuatore sono:

- a) la progettazione e la realizzazione del portale;
- b) la definizione dei contenuti da veicolare attraverso il portale;
- c) la selezione dei soggetti beneficiari delle incentivazioni finanziarie attraverso apposito bando;
- d) lo sviluppo delle politiche di marketing telematico (web marketing) del portale;
- e) i servizi di aggiornamento del portale;
- f) la promozione di azioni finalizzate allo sviluppo del commercio elettronico;
- g) la promozione di strutture reticolari tra imprese e fornitori, volte allo sviluppo delle loro relazioni produttive (business-to business).

3. In particolare, tra l'altro, il soggetto attuatore:

- a) effettua il censimento dei siti di imprese calabresi già esistenti e dei portali operativi, aventi ad oggetto le realtà economico-produttive della Regione Calabria;
- b) definisce gli standard qualitativi e quantitativi minimi delle imprese, quali la propensione all'esportazione, la capacità produttiva, l'organizzazione aziendale, l'equilibrio finanziario, il fatturato, le attitudini ed esperienze ad operare in rete, la certificazione del sistema di qualità aziendale, la certificazione del sistema di gestione ambientale, la certificazione del prodotto;
- c) definisce i criteri di coerenza e di omogeneità dei contenuti informativi, promozionali e commerciali veicolati attraverso il portale;
- d) definisce i requisiti tecnici e le metriche dei portali già operativi da aggregare;
- e) progetta e realizza le aree riservate di informazione diretta, quali i servizi a pagamento (pay-to-connect);
- f) progetta e realizza le azioni di marketing territoriale da adottare «on line» per lo sviluppo e la promozione dell'economia regionale;
- g) progetta ed eroga servizi «on-line» per l'internazionalizzazione della base economico-produttiva della Regione Calabria: commercio elettronico (e-commerce), economia delle reti (e-business), posizionamento internazionale dei siti internet (international web positioning).

Capo II

ISTITUZIONE DELL'INCUBATORE VIRTUALE PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE NEL SETTORE DELLA NEW ECONOMY

Art. 9.

O g g e t t o

1. È istituito l'incubatore virtuale, infrastruttura logistica su piattaforma telematica, finalizzato alla creazione ed all'avvio di nuove imprese operanti nel settore della New Economy.

Art. 10.

Funzioni dell'incubatore virtuale

Le funzioni dell'incubatore sono:

- a) selezione delle idee d'impresa sulla base delle analisi di prefattibilità presentate;
 - b) assistenza nella fase di costituzione e di avvio delle imprese;
 - c) coordinamento dell'attività di assistenza specialistica alle imprese incubate;
 - d) elaborazione dell'albo dei fornitori qualificati per l'erogazione dei servizi di assistenza specialistica;
 - e) monitoraggio sullo stato di attuazione dell'iniziativa d'impresa dei soggetti beneficiari, anche oltre il periodo di incubazione e per un periodo massimo di tre anni dalla loro costituzione.
2. I servizi di assistenza vengono erogati ai soggetti beneficiari con il supporto delle metodologie multimediali a distanza, e riguardano, tra l'altro:
- a) l'assistenza allo sviluppo della progettazione esecutiva dell'idea imprenditoriale;
 - b) la formazione imprenditoriale;
 - c) il tutoraggio nella fase di realizzazione dell'investimento e di avvio delle iniziative;
 - d) l'analisi di posizionamento competitivo e l'elaborazione dei piani di marketing;
 - e) la scelta delle tecnologie.

Art. 11.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle iniziative ad ai fondi di cui al presente capo, le piccole e medie imprese da costituire sotto forma di società di persone, di capitali, di cooperativa, o consortili, o società senza fini di lucro, che intendano operare nei diversi segmenti di utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e che intendano prevedere nell'oggetto sociale statutario l'erogazione di servizi «on-line», la progettazione di siti internet (web design), lo sviluppo di siti internet (web development), il marketing in rete (web marketing) e la realizzazione di portali, a favore di piccole e medie imprese orientate al mercato telematico.

2. Le imprese costituite dai soggetti destinatari dovranno avere la sede legale ed operativa nel territorio della Regione Calabria, e saranno ospitate nell'incubatore virtuale per un periodo di due anni.

Art. 12.

Agevolazioni

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente capo è prevista a vantaggio dei soggetti beneficiari l'erogazione gratuita dei servizi e delle consulenze di cui all'art. 10.

2. A vantaggio dei soggetti beneficiari, e solo per progetti di investimenti pari o inferiori a 130.000 euro, può essere previsto, anche e inoltre, un contributo in conto capitale pari al 70 per cento dell'investimento da realizzare e non cumulabile con altre agevolazioni utilizzabili dagli stessi destinatari dell'incubatore e previste dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Art. 13.

Spese ammissibili

1. Sono spese ammissibili a contributo l'acquisto di:

- a) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, relativi alla produzione;
- b) marchi e brevetti;
- c) servizi di progettazione della piattaforma tecnologica;
- d) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web design);
- e) servizi di progettazione di marketing a mezzo Internet (Internet Marketing);
- f) servizi di installazione e certificazione di qualità, secondo lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;
- g) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici finalizzati all'interazione tra Internet e televisioni, c.d.: TV interattiva;
- h) posizioni di lavoro (work stations) multimediali;
- i) decodificatori satellitari nell'ipotesi d'adozione, da parte dell'impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata sulla connessione satellitare ad Internet.

Art. 14.

Soggetto Attuatore dell'incubatore virtuale

1. La Regione Calabria è proprietaria dell'incubatore virtuale.

2. Alla sua costituzione e gestione provvederà la giunta regionale attraverso apposito soggetto attuatore, selezionato con bando di gara da bandire la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria e commercio.

3. Il soggetto attuatore assolve ai suoi compiti attraverso apposita dotazione finanziaria, prevista nella norma di attuazione finanziaria della presente legge.

Capo III

EROGAZIONE DI INCENTIVI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLE PROPRIE STRATEGIE DI DIVERSIFICAZIONE VERSO LA NEW ECONOMY.

Art. 15.

O g g e t t o

1. Il presente capo ha per oggetto la realizzazione di interventi agevolati che favoriscano l'adozione di strategie e modalità operative connesse alla New Economy da parte di imprese piccole e medie, operanti in settori diversi da quello delle tecnologie dell'informazione.

Art. 16.

Destinatari

1. Possono accedere ai fondi ed alle iniziative della presente azione piccole e medie imprese, aventi sede legale ed operativa in Calabria e già operanti nei settori dei servizi sociali e del volontariato (c.d.: terzo settore), del turismo, dell'agroalimentare e dell'artigianato produttivo.

Art. 17.

Tipologia degli interventi

1. Ad ogni singola impresa ammessa ai benefici della presente legge, saranno concesse agevolazioni, pari al 50 per cento dell'investimento ammissibile, e comunque nella misura massima prevista dal *de minimis*, riferibile a spese da sostenere.

2. In particolare potranno essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- a) servizi di progettazione della piattaforma tecnologica;
- b) servizi di progettazione e realizzazione di siti Internet (web design);
- c) servizi di marketing telematico (Internet marketing);
- d) servizi di installazione e certificazione di qualità secondo lo standard normativo internazionale UNI EN ISO 9001:2000;
- e) servizi di progettazione ed adeguamento dei protocolli tecnologici finalizzati all'interazione tra Internet e televisione, c.d.: TV interattiva;
- f) acquisto delle postazioni di lavoro multimediali (work stations multimediali);
- g) acquisto dei decodificatori satellitari per l'adozione, da parte dell'impresa beneficiaria, di piattaforma tecnologica centrata sulla connessione satellitare ad Internet.

Art. 18.

Soggetto attuatore

1. Alla definizione delle modalità attuative a mezzo di pubblici bandi, ed alla gestione delle attività del presente capo, la giunta regionale provvede attraverso apposito soggetto attuatore, selezionato con bando di gara da bandire la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria, commercio ed artigianato.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 1.300.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2001, che viene ridotta del medesimo importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio incorso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 6122225 che istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione «Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della New Economy in Calabria» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.300.000.000.

3. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione e/o con i fondi derivanti da programmi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 maggio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0305

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 8 del 10 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, già autorizzato con la legge regionale 20 gennaio 2001, n. 3, è prorogato, con le stesse modalità sino al 31 marzo 2001.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° marzo 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 marzo 2001

FLORIS

01R0355

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2001, n. 5.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 11 del 9 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001, già prorogato con la legge regionale 9 marzo 2001, n. 4, è ulteriormente prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2001.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale della Regione Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° aprile 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 5 aprile 2001

FLORIS

01R0356

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

(Pubblicata al suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, n. 13 del 28 aprile 2001)

(Omissis).

01R0357

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 7.

Bilancio di previsione per l'anno 2001 e bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003.

(Pubblicata al suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Sardegna, n. 13 del 18 aprile 2001)

(Omissis).

01R0358

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1, della Regione Trentino-Alto Adige, recante: «Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 3^a serie speciale - n. 17 del 5 maggio 2001).

Nell'intestazione dell'Autorità emanante la legge regionale citata in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pag. 3, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)», leggesi: «REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE».

01R0422

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651787/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 3 7 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55